

Codice A1701B

D.D. 14 novembre 2024, n. 878

Piano Strategico Nazionale PAC (PSP) 2023-2027, Complemento regionale per lo sviluppo rurale (CSR 2023-27), Intervento SRA18 - Impegni per l'apicoltura. DGR n. 1-6605 del 16 marzo 2023. Modifica alla D.D. n. 482/A1701B del 14 giugno 2024, recante le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento.



ATTO DD 878/A1701B/2024

DEL 14/11/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: Piano Strategico Nazionale PAC (PSP) 2023-2027, Complemento regionale per lo sviluppo rurale (CSR 2023-27), Intervento SRA18 - Impegni per l'apicoltura. DGR n. 1-6605 del 16 marzo 2023. Modifica alla D.D. n. 482/A1701B del 14 giugno 2024, recante le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento.

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

considerato in particolare l'articolo 70 del Reg. (UE) 2021/2115 che riguarda gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e) ed f), del medesimo Regolamento, ossia contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità;

tenuto conto, inoltre, dell'art. 31 del medesimo regolamento a favore dei regimi volontari per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali («regimi ecologici»);

richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell'Unione:

- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e s.m.i., che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari,

(UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

- il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) ;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.

Visto il vigente “Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte” in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 5-8514 del 30 aprile 2024, che prevede, tra l'altro, interventi che comportano impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, connessi alle superfici e/o alle Unità di bestiame adulto (UBA) o ad altre unità di riferimento. Tali interventi sono denominati SRA e, nell'ambito di tale categoria, è previsto l'intervento SRA 18 – Impegni per l'apicoltura.

Considerato che successivamente alla data di adozione del CSR è stato possibile avviare l'approvazione e l'apertura di bandi per la presentazione di domande di sostegno ai sensi degli Interventi/sottointerventi/azioni in cui il CSR si articola;

richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1-6605 del 16 marzo 2023 che ha disposto, tra l'altro, l'attivazione di un bando 2023 per il seguente Intervento SRA:

- SRA18: Impegni per l'apicoltura;

richiamato altresì che la citata DGR n. 1-6605 del 16 marzo 2023 ha definito le risorse necessarie alla copertura finanziaria dell'intera durata degli impegni, i criteri di ammissibilità indicati nel PSP con le specificità regionali ed i criteri di selezione delle domande di aiuto specificati nel CSR.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 359/A1701B del 28 aprile 2023, recante il bando pubblico per la presentazione di domande di aiuto/pagamento ai sensi dell'Intervento SRA18 – Impegni per l'apicoltura, per il periodo 2023-2027.

Richiamato che la responsabilità dell'attuazione efficace, efficiente e corretta del CSR è di competenza dell'Autorità di Gestione Regionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 123 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e come riportato nella Sezione 7.1 del PSP in merito al sistema di governance;

vista la D.G.R. n. 17-6532 del 20/02/2023 che ha individuato, ai sensi della l.r. 23/2008, l'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte nel Responsabile della Direzione Agricoltura e cibo, in coerenza con quanto previsto dall'art. 123 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e come riportato nella Sezione 7.1 del PSP in merito al sistema di governance;

considerato che a tale Autorità di Gestione Regionale compete la responsabilità dell'attuazione efficace, efficiente e corretta del CSR, nonché il compito di rapportarsi con l'Autorità di Gestione Nazionale del PSP, individuata nel Masaf.

Viste la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito l'Organismo per le erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari destinati all'agricoltura piemontese, e la legge regionale 13/11/2006 n. 35, che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'Organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/1/2008, che a decorrere dal 1° febbraio 2008 ha riconosciuto l'ARPEA, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

vista la convenzione per la delega di attività dell'Organismo Pagatore nell'ambito del complemento di sviluppo rurale 2023-27, di cui alla richiamata D.D. n. 930/1710C del 3 novembre 2023, del 21 novembre 2023, REP. n. 523 del 30 novembre 2023.

Richiamati il Manuale delle procedure, controlli e sanzioni degli interventi non SIGC del CSR 23-27 della Regione Piemonte, approvato con determinazione dell'ARPEA n. 71 del 05.03.2024 e il Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell'Arpea approvato con Determinazione n. 351 del 10/12/2020.

Preso atto che a livello nazionale la disciplina delle riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici è dettata dal Decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n. 93348, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024, avente per oggetto "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027" e che entra in vigore il giorno successivo alla citata pubblicazione;

tenuto conto che tale decreto, all'art.15, comma 8 stabilisce che:

relativamente agli interventi descritti al comma 5, per quanto di competenza, le Autorità di gestione regionali del PSP, sentiti i rispettivi Organismi Pagatori, individuano con propri provvedimenti:

- a. le fattispecie di violazioni di impegni riferiti agli interventi/azioni;
- b. i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell'Allegato 5;
- c. i casi di violazione che pregiudicano il conseguimento dell'obiettivo dell'intervento e che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'intervento stesso;
- d. i casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 357/A1700A del 13 maggio 2024, recante la disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del Reg. (UE) n. 2021/2116, del D.Lgs n. 42/2023, del D.M. n. 93348/2024, per gli interventi non connessi alla superficie e/o agli animali e non soggetti al sistema SIGC (Reg. UE 2021/2115);

visto l'Allegato A della citata D.D. n. 357/2024, recante la Disciplina per l'individuazione e l'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni dal pagamento;

tenuto conto del punto 2 del dispositivo della sopra richiamata D.D. n. 357/2024, in cui si demanda ai Settori regionali competenti, l'adozione degli atti e dei provvedimenti specifici per gli interventi\azioni del C.S.R. 2023-27, in attuazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni;

vista la D.D. n. 482/A1701B del 14 giugno 2024, recante "*Piano Strategico Nazionale PAC (PSP)*

2023-2027, Complemento regionale per lo sviluppo rurale (CSR 2023-27), Intervento SRA18 - Impegni per l'apicoltura. DGR n. 1-6605 del 16 marzo 2023. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del D.Lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del D.M. n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 357/A1700A del 13.05.2024.”;

considerato l'Allegato 1 di cui al punto 2 del dispositivo della Determinazione sopra richiamata, recante le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento conseguenti alle fattispecie di possibili inadempienze in relazione ai criteri, agli obblighi ed agli impegni previsti dall'intervento SRA 18 Impegni per l'apicoltura;

tenuto conto che nel corso della sua prima applicazione alle domande di sostegno 2023, ai sensi del punto 7 del dispositivo della D.D. sopra richiamata, è emersa la necessità di procedere con alcune correzioni, al fine di sanare errori materiali o per migliorare la chiarezza testuale dell'apparato regolamentare di per sé piuttosto complesso e di difficile lettura;

sentito l'Organismo Pagatore Arpa in merito al contenuto dell'Allegato alla presente determinazione e consultato, circa gli aspetti tecnici, il Settore A1710C - Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali, competente delle istruttorie dell'intervento SRA18;

stabilito di approvare, con il presente provvedimento, l'elenco in allegato (che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione) delle modifiche necessarie alle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento conseguenti ad inadempienze commesse a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni previsti dall'intervento SRA 18 Impegni per l'apicoltura contenute nell'Allegato 1 della D.D. n. 482/A1701B del 14 giugno 2024.

Dato atto che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno essere integrate e/o modificate dal Settore competente, anche in relazione alle eventuali modifiche delle norme nazionali o unionali per la politica agricola comune.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Attestato che ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e

organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024" contenente il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza";

determina

in riferimento all'intervento SRA 18 Impegni per l'apicoltura, del vigente PSP PAC 2023-2027 per l'Italia e del vigente CSR 2023-2027 del Piemonte e in applicazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e del Decreto del Masaf n. 93348 del 26.02.2024, nonché in attuazione della determinazione n. 357 del 13 maggio 2024 del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027:

1) di approvare l'elenco in allegato (che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione), con le necessarie modifiche alle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento conseguenti ad inadempienze commesse a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni previsti dall'intervento SRA 18 Impegni per l'apicoltura contenute nell'Allegato 1 della D.D. n. 482/A1701B del 14 giugno 2024, da applicare a conclusione delle istruttorie delle domande di sostegno e pagamento per il riconoscimento delle spese del FEASR.

2) di stabilire che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno subire modifiche o integrazioni a seguito dei riscontri dell'applicazione e in relazione ad eventuali modifiche:

- delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune, con particolare riferimento a disposizioni e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili in caso di inadempienze;
- dei documenti di programmazione (nazionale e regionale).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. Allegato_DD_riduzioni_-_elenco_modifiche.pdf

Allegato 

Allegato 1

Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piemonte 2023-2027

DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER INOSSERVANZE DEI BENEFICIARI

Intervento SRA 18 – Impegni per l’apicoltura (non connesso alla superficie o agli animali e non sottoposto a SIGC)

A)

Il testo del paragrafo 3.3 (Inosservanza agli impegni accessori):

Nel caso di più postazioni interessate da una specifica inosservanza ad un impegno, per determinare il livello di gravità, si assume il parametro descrittivo dell’inosservanza (come la distanza o la durata) di maggiore entità tra quelli rilevati tra le varie postazioni in stato di inosservanza.

diventa:

Nel caso di più postazioni interessate da una specifica inosservanza ad un impegno, per determinare il livello di inadempienza, si assume il parametro descrittivo dell’inosservanza (come la distanza o la durata) di maggiore entità tra quelli rilevati tra le varie postazioni in stato di inosservanza.

B)

Il testo del paragrafo IMPEGNO I01: Praticare l’attività apistica nelle aree individuate come eleggibili nell’ultima versione della “Carta d’uso di interesse apistico – ACA 18”.

Condizioni per le riduzioni

Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
				Descrizione dell’inadempienza dell’impegno				
Documentale [Informatico] e/o visivo	In fase di presentazione della domanda di aiuto, pagamento o di controllo in loco	Non previste	Basso 1	Collocazione degli alveari oggetto di impegno in postazioni situate al di fuori delle aree individuate nella “Carta ACA18” per una distanza fra 1 m e 500 m	Num. alveari interessati dall’infrazione fino al 10%	Come la gravità	Nel caso di più postazioni in violazione, il numero di alveari interessati dall’infrazione è pari alla somma di quelli presenti nelle postazioni interessate dalla violazione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 15 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi non connessi alla superficie e agli animali)
			Medio 3	Collocazione degli alveari oggetto di impegno in postazioni situate al di fuori delle aree individuate nella “Carta ACA18” per una distanza fra 501 m e 2,2 km	Num. alveari interessati dall’infrazione dal 11 al 25%			
			Alto 5	Collocazione degli alveari oggetto di impegno in postazioni situate al di fuori delle aree individuate nella “Carta ACA18” per una distanza superiore a 2,2 km	Num. alveari interessati dall’infrazione dal 25 al 50%			

diventa:
Condizioni per le riduzioni

Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
				Descrizione dell’inadempienza dell’impegno				

Documentale [Informatico] e/o visivo	In fase di presentazione della domanda di aiuto, pagamento o di controllo in loco	Non previste	Basso 1	Collocazione degli alveari oggetto di impegno in postazioni situate al di fuori delle aree individuate nella “Carta ACA18” per una distanza fra 1 m e 500 m	<u>Num. alveari interessati dall’infrazione dal 21 al 30%</u>	Come la gravità	Nel caso di più postazioni in violazione, il numero di alveari interessati dall’infrazione è pari alla somma di quelli presenti nelle postazioni interessate dalla violazione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 15 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi non connessi alla superficie e agli animali)
			Medio 3	Collocazione degli alveari oggetto di impegno in postazioni situate al di fuori delle aree individuate nella “Carta ACA18” per una distanza fra 501 m e 2,2 km	<u>Num. alveari interessati dall’infrazione dal 31 al 40%</u>			
			Alto 5	Collocazione degli alveari oggetto di impegno in postazioni situate al di fuori delle aree individuate nella “Carta ACA18” per una distanza superiore a 2,2 km	<u>Num. alveari interessati dall’infrazione dal 41 al 50%</u>			

N.B. Si rammenta la tolleranza del 20% nel numero di alveari interessati dall’inadempienza, a sua volta derivata dalla tolleranza in diminuzione del 20% del numero di alveari rispetto a quelli dichiarati in domanda, come da disposizioni del bando.

C)

Il testo del paragrafo IMPEGNO I04: Mantenere, per tutta la durata dell’impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall’intervento per un numero minimo di giorni pari a 60 nel caso dell’Azione 2, nel rispetto dei periodi di fioritura delle essenze botaniche.

Condizioni per le riduzioni

Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
				Descrizione dell’inadempienza dell’impegno				

Documentale [Informatico] e/o visivo	In fase di presentazione della domanda di aiuto, pagamento o di controllo in loco	Non previste	Basso 1	Presenza nelle aree previste dall'intervento, per un numero inferiore di giorni rispetto al numero dei giorni sotto impegno dichiarati in domanda, di un numero di alveari dal 81 al 70% di quelli oggetto di impegno	Come la gravità	Fino a 10 giorni in meno	Per presenza nelle aree previste dall'intervento, si intende la postazione georeferenziata indicata in domanda (o nell'ultima Comunicazione di aggiornamento) come sotto impegno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 15 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi non connessi alla superficie e agli animali)
			Medio 3	Presenza nelle aree previste dall'intervento, per un numero inferiore di giorni rispetto al numero dei giorni sotto impegno dichiarati in domanda, di un numero di alveari dal 71 al 60% di quelli oggetto di impegno		Da 11 a 20 giorni in meno		
			Alto 5	Presenza nelle aree previste dall'intervento, per un numero inferiore di giorni rispetto al numero dei giorni sotto impegno dichiarati in domanda, di un numero di alveari dal 61 al 50% di quelli oggetto di impegno		Da 21 a 30 giorni in meno		

Nota: si tiene conto della tolleranza in diminuzione del 20% del numero di alveari rispetto a quelli dichiarati in domanda

diventa:

Condizioni per le riduzioni

Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
				Descrizione dell'inadempienza dell'impegno				
Documentale [Informatico] e/o visivo	In fase di presentazione della domanda di aiuto, pagamento o	Non previste	Basso 1	<u>Presenza nelle aree previste dall'intervento di un numero di alveari dal 21 al 30% di quelli oggetto di impegno, per un numero di giorni inferiore rispetto al minimo di 60 giorni sotto impegno</u>	Come la gravità	Fino a 10 giorni in meno	Per presenza nelle aree previste dall'intervento, si	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 15

	di controllo in loco		Medio 3	<u>Presenza nelle aree previste dall'intervento di un numero di alveari dal 31 al 40% di quelli oggetto di impegno, per un numero di giorni inferiore rispetto al minimo di 60 giorni sotto impegno</u>		Da 11 a 20 giorni in meno	intende la postazione georeferenziata indicata in domanda (o nell'ultima Comunicazione di aggiornamento) come sotto impegno	(Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi non connessi alla superficie e agli animali)
			Alto 5	<u>Presenza nelle aree previste dall'intervento di un numero di alveari dal 41 al 50% di quelli oggetto di impegno, per un numero di giorni inferiore rispetto al minimo di 60 giorni sotto impegno</u>		Da 21 a 30 giorni in meno		

N.B. Si rammenta la tolleranza del 20% nel numero di alveari interessati dall'inadempienza, a sua volta derivata dalla tolleranza in diminuzione del 20% del numero di alveari rispetto a quelli dichiarati in domanda, come da disposizioni del bando.

D)

Il testo del paragrafo IMPEGNO I05: Mantenere, per tutta la durata dell'impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento per un numero minimo di giorni pari a 365, nel caso dell'Azione 1.

Condizioni per le riduzioni

Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
				Descrizione dell'inadempienza dell'impegno				
Documentale [Informatico] e/o visivo	In fase di presentazione della domanda di aiuto,	Non previste	Basso 1	Presenza nelle aree previste dall'intervento, per un numero inferiore di giorni rispetto al numero dei giorni sotto impegno dichiarati in domanda, di un	Come la gravità	Fino a 60 giorni in meno	Per presenza nelle aree previste	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024

	pagamento o di controllo in loco			numero di alveari dal 81 al 70% di quelli oggetto di impegno			dall'intervento, si intende la postazione georeferenziata indicata in domanda come sotto impegno	Art. 15 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi non connessi alla superficie e agli animali)
			Medio 3	Presenza nelle aree previste dall'intervento, per un numero inferiore di giorni rispetto al numero dei giorni sotto impegno dichiarati in domanda, di un numero di alveari dal 71 al 60% di quelli oggetto di impegno		Da 61 a 120 giorni in meno		
			Alto 5	Presenza nelle aree previste dall'intervento, per un numero inferiore di giorni rispetto al numero dei giorni sotto impegno dichiarati in domanda, di un numero di alveari dal 61 al 50% di quelli oggetto di impegno		Da 121 a 180 giorni in meno		

Nota: si tiene conto della tolleranza in diminuzione del 20% del numero di alveari rispetto a quelli dichiarati in domanda

diventa:

Condizioni per le riduzioni

Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
				Descrizione dell'inadempienza dell'impegno				
Documentale [Informatico] e/o visivo	In fase di presentazione della domanda di aiuto, pagamento o	Non previste	Basso 1	<u>Presenza nelle aree previste dall'intervento di un numero di alveari dal 21 al 30% di quelli oggetto di impegno, per un numero di giorni inferiore rispetto al minimo di 365 giorni sotto impegno</u>	Come la gravità	Fino a 60 giorni in meno	Per presenza nelle aree previste dall'intervento, si	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 15

	di controllo in loco		Medio 3	<u>Presenza nelle aree previste dall'intervento di un numero di alveari dal 31 al 40% di quelli oggetto di impegno, per un numero di giorni inferiore rispetto al minimo di 365 giorni sotto impegno</u>		Da 61 a 120 giorni in meno	intende la postazione georeferenziata indicata in domanda come sotto impegno	(Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi non connessi alla superficie e agli animali)
			Alto 5	<u>Presenza nelle aree previste dall'intervento di un numero di alveari dal 41 al 50% di quelli oggetto di impegno, per un numero di giorni inferiore rispetto al minimo di 365 giorni sotto impegno</u>		Da 121 a 180 giorni in meno		

N.B. Si rammenta la tolleranza del 20% nel numero di alveari interessati dall'inadempienza, a sua volta derivata dalla tolleranza in diminuzione del 20% del numero di alveari rispetto a quelli dichiarati in domanda, come da disposizioni del bando.